



Giovanni Tarello ‘civilista’ e il suo corso di lezioni sui profili costituzionali della proprietà



Mauro Grondona

Prof. ord. dell'Università di Genova

La ormai ben nota e meritoria, sotto molteplici aspetti (non ultimo, perché a accesso aperto), Collana “La Memoria del diritto”¹, affidata alle cure di Luca Loschiavo, Giorgio Pino e Vincenzo Zeno-Zencovich e edita da Roma TrE-Press, ha pubblicato, nel settembre 2023, la ristampa anastatica del corso di diritto civile che Giovanni Tarello tenne, per incarico, nell’anno accademico 1972-1973, dedicato ai profili costituzionali della proprietà².

Lingua e stile del giusfilosofo genovese, spesso a cavallo tra l’ironico e il sarcastico, si riconoscono all’istante; così come si riconoscono (e si apprezzano – ma, invero, possono anche infastidire, la lingua essendo del resto il riflesso dell’intera personalità del soggetto che quella lingua consapevolmente usa³) quegli stilemi espressivi inevitabilmente vezzosi e volutamente insistiti (tipico, soprattutto, il ‘talché’, che ha fatto scuola anche tra gli allievi; ma non è infrequente l’‘orbene’).

Scorrendo però queste pagine ‘civilistiche’⁴ (‘civilistiche’, solo *prima facie*; ma, in realtà, ‘giuridiche’ a tutto tondo: contenutisticamente e metodologicamente⁵, e, ovvia-

¹ Qui l’elenco dei volumi a oggi usciti nella Collana e liberamente a disposizione di ogni persona interessata: <https://romatrepress.uniroma3.it/categoria-volume/la-memoria-del-diritto/>.

² TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive. Corso di diritto civile 1972-73*, Roma, 2023, <https://romatrepress.uniroma3.it/libro/la-disciplina-costituzionale-della-proprietà/>.

³ Cfr., infatti, il seguente rilievo di MARIO BESSONE: «La seconda ragione, relativa alla persona, è che Tarello è uno studioso molto umorale e polemico, ama personalizzare anche i temi apparentemente più asettici [...]» (*Sullo stato dell’organizzazione giuridica. Intervista a Giovanni Tarello*, a cura di M. Bessone, Bologna, 1979, ‘Prefazione’, VIII).

⁴ Ne approfitto per ricordare che, nel 2027, cadranno i quarant’anni dalla morte di Tarello (4 ottobre 1934 – 20 aprile 1987). Potrebbe essere allora assai opportuna una riflessione in particolare concentrata sul ‘Tarello civilista’ (al di là del volume sulla proprietà, e pensando soprattutto al suo dialogo, spesso in sede recensoria, con taluni illustri civilisti).

⁵ Cfr., ancora, *Sullo stato dell’organizzazione giuridica*, cit., e quanto ivi osservato, VIII, sempre

mente, mosse da una orgogliosa rivendicazione politico-culturale nel segno di un liberalismo conservatore, e in particolare di una libertà che, per essere effettivamente tale, deve profondamente immergersi nella dimensione istituzionale: il che senza dubbio fa emergere una dinamica internamente dialettica tra libertà e autorità⁶), ciò che soprattutto colpisce è la tarelliana bramosia intellettuale di voler capire tutto (e, possibilmente, con gioia). O ancor meglio espresso: bramosia intellettuale di voler comprendere fino in fondo i rapporti, spesso intricati quando non nebulosi, tra dimensione concettuale e dimensione storica, ovvero tra dogmatica, storia e sociologia⁷, sì da penetrare

da BESSONE: «Tarello è, piuttosto che un civilista o un amministrativista o un penalista, un metodologo: ma – a differenza di altri giuristi metodologi – si è occupato direttamente di problemi giuridici settoriali di svariati campi (diritto sindacale, diritto civile, diritto processuale) traendo stimolo da questi problemi specifici per la dottrina generale».

⁶ Cfr., infatti, quanto affermato dallo stesso TARELLO: «[I]o credo di avere quella cosa difficilmente definibile che si chiama “senso dello Stato”. Per alcuni anni – dopo una gioventù piuttosto estremistica – sono stato vicino al partito socialista: ma, oltre a non condividere la politica economica e la politica scolastica del partito socialista, mi sono allontanato da quel partito perché in esso, e nella sua area politica e culturale, non vi è posto a mio avviso per il senso dello Stato e per la fedeltà allo Stato. L'accostarmi al partito socialista era stato, da parte mia, un grave errore perché avevo sottovalutato non solo la composizione personale dell'apparato del partito nel periodo degli ultimi anni sessanta, ma anche le componenti storiche e culturali del socialismo (specialmente, ma non solo, italiano) che ne fanno inevitabilmente il partito del disordine. Il problema della mia collocazione politica era quello dell'equilibrio tra due tendenze che io coltivo – e che da taluni che mi sono vicini mi fanno talvolta qualificare schizoide – e precisamente la tendenza a favorire lo Stato (e uno Stato se non “forte” almeno “non debole”) come centro di interessi davvero “general”, e la tendenza libertaria. Credo di aver trovato nel partito repubblicano una collocazione che mi consente di mantenere un equilibrio tra queste tendenze»; e v. anche quanto si legge in un passaggio in apertura di intervista: «Lasciamo perdere l'espressione “terza via”, di cui sono sospettoso: tre è un numero magico, ed è compromesso dalle dialettiche triadiche e da vecchie idee per cui il fascismo era la “terza” via tra comunismo e capitalismo. A mio avviso le “vie” sono oggi due, cioè quella liberaldemocratica e quella socialista [...]. Orbene, nelle attuazioni di cui si è arricchita, la Costituzione è oggi strumento essenziale e fondamento della società liberaldemocratica che ci siamo dati, e mi sembra che sia piuttosto presidio di sana conservazione dell'ordinamento liberaldemocratico che veicolo di rinnovamento-mutamento di tale ordine. Certo il documento costituzionale, se considerato *in vitro* e senza nessi con le sue effettive “attuazioni” [...] è sufficientemente “aperto” anche al socialismo: ma simile apertura può venire propagandata oggi, a mio avviso, solo nel quadro di una considerazione antirealistica del diritto vivente oppure in sede di propaganda per veri mutamenti istituzionali che buttino a mare vent'anni di attuazioni costituzionali e non poche conquiste democratiche» (*Sullo stato dell'organizzazione giuridica*, cit., rispettivamente 74-75 e 2-3; corsivo orig.).

⁷ Splendido, chiarificatore sotto molteplici aspetti, nonché metodologicamente rassicurante, è il saggio di MAZZARINO, *De Francisci fra «storicismo» e sociologia*, che si legge quale introduzione a DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, I, rist. anast., Roma, 1970, V-XX. Io non conoscevo questo scritto, providenzialmente segnalato da Natalino Irti, nel suo intervento al Convegno linceo dal titolo “Un'eredità riconquistata: il contributo di Pietro De Francisci agli studi giuridici”, svoltosi il 16-17 gennaio 2024, e che è integralmente riascoltabile al seguente link: <https://www.lincoi.it/it/videoteca/16012024-una-eredita-riconquistata-il-contributo-di-pietro-de-francisci-video-parte-1>

fino in fondo il procedimento di elaborazione e di costruzione del pensiero del giurista, quindi la sua mentalità, e così allora passando dalla introspezione del giurista alla introspezione delle strutture giuridiche, che hanno una storia e anzi vivono nella storia (tra parentesi rilevo che assai opportuna sarebbe una analitica lettura parallela tra Tullio Ascarelli e Giovanni Tarello).

Un pensiero giuridico e una mentalità giuridica che esprimono la dimensione culturale, e in questo senso oggettivizzabile, delle strutture sociali.

Del resto, il diritto è *pleno iure* una scienza sociale⁸.

Un siffatto sforzo è soprattutto mosso dallo scopo di portare alla luce le ideologie dei giuristi (tra cui la loro falsa coscienza, quando vi sia)⁹ e le operazioni culturali da essi compiute (a volte anche inconsapevolmente)¹⁰.

(questo, in particolare, è il link alla prima giornata, che contiene l'intervento introduttivo del prof. Irti).

⁸ Cfr. infatti FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, a cura e con introduzione all'ed. it. di G. Tarello, Bologna, 1978.

⁹ Particolarmente significativa, mi pare, è la seguente osservazione (che si legge nell'Introduzione di Tarello a Friedman, cit. qui sopra in nota 8 e intitolata: *Lawrence M. Friedman e il sistema del diritto*, 7-28): «Si tratta di una serie di osservazioni [di Friedman] ispirate a distaccato realismo, che mettono in luce fra l'altro – in modo sia indiretto che diretto – quanto l'ideologia possa obnubilare i sociologi, allorquando taluni di essi cercano, arrampicandosi sugli specchi, di sollevare in via generale dei dubbi sull'efficacia delle pene e, specificamente, sull'efficacia della pena di morte (quando la minaccia trovi effettiva attuazione)» (13); e ivi, in nota 14, a 13-14, Tarello così commenta: «Quantunque sia facile prevedere che queste osservazioni verranno tacciate di ideologismo, e in particolare di ideologismo antiumanitario e reazionario, credo che queste prevedibili tacce siano infondate: le osservazioni sull'efficacia delle sanzioni negative, cioè delle pene, e in particolare sull'efficacia della pena di morte, lasciano del tutto impregiudicata la questione se si debba oggi qui utilizzare le pene, e quante, e quali, e in particolare quella di morte. In effetti, Friedman non si pronuncia su quest'ultima questione, né sarebbe il caso in un trattato di sociologia (descrittiva) del diritto. Vero è che in temperie culturali caratterizzate da sfrenato ideologismo (come gli Stati Uniti recenti abolizionisti) solo il discutere pacatamente i termini fattuali della questione è segno di non adesione all'atteggiamento per cui la questione stessa è definitivamente chiusa. Il lettore italiano sarà certamente ancora più perplesso, dato che da noi la cultura giuridica accademica e ufficiale (per non parlare della cultura politica) è assolutamente e protervamente refrattaria alla discussione dei termini fattuali della questione della pena capitale. A mio avviso, tuttavia, un dibattito scientifico aperto nell'universo mondo non deve venire più fatto oggetto di censura».

¹⁰ Cfr. quanto osservato da BALLESTRERO, *La fortuna di «Teorie e ideologie nel diritto sindacale»*, in CASTIGNONE (a cura di), *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, Bologna, 1989, 191 ss., a 199: «[C]'era allora un mondo chiuso nel proprio universo concettuale, impermeabile alla terapia tentata da Tarello; un mondo per il quale non era affatto questione di far sì che l'inconsapevole politica del diritto diventasse una politica consapevole (per dirla con Tarello), ma di ammettere la stessa esistenza di una politica del diritto».

Non è allora forse un caso che, qualche anno addietro, Giuliano Amato¹¹ (in questo corso tarelliano significativamente presente – anche con accenti critici)¹² abbia osservato che Tarello, quasi prigioniero di questa caccia alle ideologie di cui era entusiasta protagonista¹³, poteva essere magari indotto, se non proprio a crearle *ad hoc*, a enfatizzarle, a esasperarle, a estremizzarle, appunto per dar pieno sfogo al suo divertimento intellettuale preferito.

Ora, si sarà trattato pure di un divertimento – che è, del resto, componente ineliminabile di ogni lavoro autenticamente intellettuale –, ma nel diritto (e, ovviamente, non solo nel diritto), la precisa individuazione delle premesse ideologiche dell'interprete (e non è infatti un caso, come ben noto a chiunque, che questa sia una delle principali e durevoli lezioni di metodo consegnateci proprio da Tullio Ascarelli¹⁴) è un indispensabile

¹¹ Mi riferisco all'intervento (assai interessante anche perché in esso si ricostruiscono le origini di "Politica del diritto") che GIULIANO AMATO svolse al convegno "In ricordo di Gino Giugni. Gli anni dell'innovazione: 1960-1970", e che, grazie a Radio Radicale, può essere riascoltato al seguente link: <https://www.radioradicale.it/scheda/337654/in-ricordo-di-gino-giugni-gli-anni-dellinnovazione-1960-1970>. Il passaggio su Tarello è a partire dal minuto 1:13:15, e queste sono le esatte parole di Amato: «[I]n questo ci aiutava [Tarello], con quel fare quasi da satiro rispetto a noi, che aveva Tarello, che era una specie di grande satiro, il quale con questa cosa delle ideologie (a volte se le inventava, perché non esistono tante ideologie quante quelle che Giovanni andava trovando, insomma), però era [cosa] utilissima, per dire: ma che andate cercando nelle Pandette? Questi hanno fatto questo perché avevano questo tipo di impianto culturale nella testa, o questo insieme di interessi nella testa. Andate a capire quello e capirete il significato effettivo delle norme. Infatti, quella sequenza di giuristi nel suo libro sulle ideologie nel diritto del lavoro era effettivamente una sorta di ordigno terroristico che alcuni non osavano aprire per non vederselo sparato addosso, scoppiato addosso [...]». Cfr. ora i vari contributi raccolti in MALAGOLI, PESCE (a cura di), *Il realismo alla prova. Giovanni Tarello e la Facoltà giuridica genovese negli anni Settanta*, Genova, 2025.

¹² Cfr. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 182 ss., testo e note 57-61.

¹³ Cfr. del resto il rilievo di CASTIGNONE, *Introduzione*, in EAD. (a cura di), *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, cit., 15 ss., a 17.

¹⁴ Il cui insegnamento è appunto fondamentale nella direzione di uno sforzo costante in vista della conciliazione del principio di legalità (e dunque del principio di certezza del diritto, a tutela, in primo luogo, della libertà individuale) con la necessità di una progressiva evoluzione dell'ordinamento giuridico, grazie appunto all'attività interpretativa (che in questo senso è opera non solo di raffinata dogmatica giuridica ma di culturalmente impegnata e avvertita politica del diritto). Il seguente passaggio, poco noto in Italia perché pubblicato in una raccolta di scritti in portoghese, è chiarissimo, e rappresenta forse la formulazione più netta che Ascarelli ci abbia lasciato circa la sua posizione (ben conosciuta, ovviamente, ma che qui, appunto, ha modo di essere meglio precisata e circostanziata) su questo decisivo e altamente problematico aspetto, che sta al centro della 'politicalità' dell'essere giurista: ASCARELLI, *Experiências de viagens jurídicas – Direito civil e Direito comercial* (1948 – il titolo dello scritto è in portoghese ma il testo è in italiano), in ID., *Ensaios e pareceres*, São Paulo, 1952, 401 ss., a 405-406: «Sono ben lungi dal voler sottovalutare le ricerche dogmatiche [l'affermazione, evidentemente sulla difensiva, si collega a quanto scritto poco prima dall'a., e cioè che il diritto comparato, inteso in particolare come studio delle tipologie dei vari sistemi giuridici, è forse l'unico contenuto possibile della sociologia giuridica: in questo modo, il diritto comparato e la sociologia del diritto – e noi allora diremmo: la sistemologia giuridica – potrebbero contribuire

le strumento conoscitivo, pure ai fini, più ampi, della comprensione del funzionamento dell'intera struttura ordinamentale, anche in chiave applicativa (non è infatti dubbio che le soluzioni operative siano sempre funzione della cultura giuspolitica degli interpreti, dunque altresì delle loro ideologie).

Se riflettiamo, in particolare oggi, sul tema delle ideologie giuridiche, una questione su cui interrogarsi potrebbe essere la seguente: nei nostri attuali dipartimenti di giurisprudenza, non si insegna ancora troppo poco il perché e il come indagare le ideologie dell'interprete? Il che ci fa ritornare per l'ennesima volta (la questione è capitale e ineludibile, almeno per chi pensa al diritto non già nell'angusta prospettiva tecnica, ma nella più ariosa prospettiva culturale) al rapporto tra tecnica del diritto e politica del diritto: un rapporto, e quindi un problema, che naturalmente ha costituito uno degli assi centrali lungo i quali si è dispiegata l'intera attività di ricerca di Giovanni Tarello¹⁵.

«a costituire quell'anello di congiunzione del quale pure sentiamo la mancanza tra la ricerca dogmatica e l'ambiente storico e sociale di ogni sistema», 405] e dal volermi associare a quelle tendenze romantiche che all'estrema destra come all'estrema sinistra vorrebbero sostituire alla precisione dell'indagine dogmatica una pura intuizione casistica che finirebbe per sostituire alla certezza del diritto l'arbitrio politico dell'interprete. La dogmatica costituisce appunto lo strumento per lo sviluppo interpretativo del diritto con l'osservanza della necessaria continuità e perciò con quella certezza giuridica nella quale riposa la tutela della libertà individuale. Abbandonando il terreno della dogmatica si cade inevitabilmente o nella mera discrezionalità equitativa o nella semplice parafrasi della legge, sacrificando nel primo caso la esigenza di certezza e il principio di legalità e giu[n]gendo, nel secondo, a una rigidità che preclude ogni sviluppo interpretativo. La difesa della dogmatica come metodo giuridico non deve però indurre il giurista a dimenticare quelle che pur sono le premesse, seppure a volte implicite, dei suoi concetti e della stessa impostazione data ai problemi. Queste premesse si ritrovano nella storia del sistema e nell'ambiente ove è destinato ad operare ed attraverso di esse si scoprono i legami che pur necessariamente uniscono ogni sistema giuridico a più vaste considerazioni filosofiche o politiche o a dati economici». Ma allora, per consimile nettezza espressiva e incisività di impostazione teorica, occorre fare riferimento altresì a Id., *Concetti giuridici e interpretazione* (1952 – qui corpo e titolo dell'articolo sono entrambi in italiano), in Id., *Ensaíos e pareceres*, cit., 409 ss., a 411: «La norma giuridica è invero sempre tipica e generale e non può perciò essere applicata se non a[t]traverso una sua ricostruzione che l'adequi al caso concreto attraverso un continuo rinnovamento di schemi, pur sempre generali e astratti e pur sempre rinnovati. Né quest'opera si compie attraverso una discrezionalità [sic] dell'interprete nell'ambito segnato dalla norma, poiché ha invece per oggetto la stessa norma, insuscettibile di applicazione senza una sua ricostruzione, che è opera dell'interprete. Da questa non potrà mai essere assente la valutazione, la visione del mondo e dei valori propria dello stesso interprete, perché è appunto in virtù di questa che le norme vengono ordinate e intese ai fini di ogni nuova applicazione. Il diritto così perennemente si rinnova e trova alla fine la sua sanzione nella concordanza collettiva che diariamente vaglia e determina la sua applicazione e interpretazione».

¹⁵ Cfr. in particolare i saggi raccolti in TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, 1988. Per una recente e efficace messa a punto dell'impostazione metodologica tarelliana, v. CHIASSONI, *Il realismo americano secondo un «modesto avvocato genovese»*, che è la *Presentazione* alla rist. anast. di G. TARELLO, *Il realismo giuridico americano* [1962], Roma, 2023, XI ss.

Orbene, il volumetto di cui qui brevemente discorro, uscito in veste grafica assai dimessa nel 1973¹⁶ e che appunto raccoglie (direi piuttosto fedelmente, come emerge dal tono, dallo stile, dal ritmo dell'esposizione) le 'lezioni di diritto civile' che Tarello tenne (ma non del tutto pacificamente, in seno alla facoltà giuridica genovese di allora)¹⁷ in quell'anno accademico in ragione della coeva chiamata a Roma di Stefano Rodotà¹⁸, è un eccellente esempio di ricerca tarelliana sul campo.

Il campo è naturalmente quello delle ideologie giuridiche, inscindibilmente intrecciate alla tecnica giuridica esercitata sul diritto di proprietà: in sintesi, la politica del diritto di proprietà come ideologia e come tecnica.

Ideologia, dunque: termine da intendersi in senso ampio e in senso non pregiudizialmente negativo, come abitualmente si faceva e tuttora prevalentemente si fa¹⁹.

Vediamo qual è l'aspetto positivo dell'ideologia e per quale ragione una ricerca ideologicamente connotata e ideologicamente consapevole è apprezzabile sotto vari aspetti – ieri come oggi.

Intanto, la parola 'ideologia' va intesa in senso ampio, proprio perché il Tarello 'cacciatore di ideologie' si interroga su quegli elementi politico-culturali che vanno a incidere su ciò che egli abitualmente chiama (e non è un caso) 'organizzazione giuridica'. Espressione che, mi pare, ha una portata assai più ampia rispetto a 'ordinamento giuridico': l'organizzazione giuridica fa infatti riferimento a un'entità non solo complessa, ma dinamica e mobile, la cui descrizione richiede, in capo all'osservatore, la massima disponibilità culturale (per non rimanere schiavi delle idee generali, aprendosi anzi il più possibile alle "fluctuations of mentality"²⁰), proprio perché ci si muove necessariamente e costantemente tra tecnica e politica (e, a veder bene, nessuno di questi due fattori componenti l'organizzazione giuridica dovrebbe essere assunto come potenzialmente escludente l'altro: altrimenti viene meno la possibilità stessa della spiegazione e della

¹⁶ Lo scritto è stato successivamente raccolto in Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., 237 ss. (sotto il titolo *La disciplina costituzionale della proprietà*).

¹⁷ Ricostruisce ora con sagacia la vicenda CHIASSONI, *Principi e strumenti per una teoria giuridica realistica*, in TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., XI ss., in particolare XI-XIII, testo e note.

¹⁸ A.M. BENEDETTI, *Antichi e moderni a confronto. Una storia del diritto civile a Genova*, in *Pol. dir.*, 2/2017, 329 ss., qui 337, testo e nota 35. Lo stesso Rodotà, in uno scritto tutto da leggere, osserva: «Quel corso fu tenuto da Giovanni Tarello come professore di diritto civile in questa Università, l'anno dopo che avevo lasciato l'insegnamento genovese di diritto civile; e mi colpì assai [,] all'epoca, che il corso di Tarello fosse dedicato ad un tema sul quale avevo molto lavorato [e] del quale molto con lui avevo discusso quando proprio a Genova cercavo di ritrovarne più complicati e per me ardui fili storici. Quel corso mi è stato compagno di lavoro quando mi sono trovato più avanti a commentare proprio la disciplina costituzionale della proprietà» (RODOTÀ, *Dalla proprietà al sistema*, in CASTIGNONE (a cura di), *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, cit., 163 ss., qui 163-164).

¹⁹ Cfr. in particolare TOPITSCH, *A che serve l'ideologia* (trad.it.), Roma-Bari, 1975, nonché, più recentemente, e con parecchie osservazioni condivisibili, GALLI, *Ideologia*, Bologna, 2022. Andrà poi visto anche BURKE, *What is cultural history?*, 3rd ed., Cambridge (UK)-Medford (MA, USA), 2019.

²⁰ Riff. in MAZZARINO, *De Francisci fra «storicismo» e sociologia*, cit., X, testo e nota 17, e XI.

comprensione del fenomeno organizzativo, che è fenomeno di natura istituzionale, con il rischio, sarcasticamente stigmatizzato da Massimo Severo Giannini, di inventare bottiglie e vasi da notte²¹).

In questa chiave, il lavoro del giurista è sempre immerso nella dimensione ideologica, e perciò il giurista teorico non solo diviene un osservatore consapevole della realtà istituzionale che lo circonda, ma diviene anche attore istituzionale, così contribuendo a determinare l'organizzazione, e cioè la struttura, di tale realtà.

Del resto, se a tutti è nota e da tutti è praticata la distinzione tra approccio descrittivo e approccio normativo, e se non è dubbio che Tarello e la sua scuola abbiano molto insistito e tuttora insistano su tale distinzione, non si può certamente dire che egli fosse un paladino della neutralità ideologica dell'interprete. Al contrario: altrimenti, la caccia alle ideologie giuridiche sarebbe risultata piuttosto sterile, quando non del tutto vana, se si fosse limitata ad accumulare cataloghi di atteggiamenti culturali e di sensibilità politiche. Le ideologie vanno scoperte per poi operare su di esse, così compiendo un'operazione culturale – in consonanza o in dissonanza, non rileva.

Anche la caccia alle ideologie esprime come tale, e attua, tanto un'opzione culturale quanto una operazione culturale, entrambe *species* del *genus* 'politica della cultura'²².

In Tarello, l'analisi delle ideologie comporta, in sé, un impegno ideologicamente connotato: sono infatti numerosi i passaggi in cui egli esprime una determinata linea di politica del diritto (in primo luogo, a difesa della proprietà privata, e contro vari tentativi più o meno scopertamente collettivistici – e del resto, il Tarello 'giornalista', o meglio brillante commentatore di fatti politici degli anni Ottanta del secolo scorso²³, è ben schierato a tutela dello stato di diritto e della liberal-democrazia, ovvero della tradizione occidentale, «alla

²¹ GIANNINI, [Ricordo di Franco Piga], in Id., *Scritti*, X ('Scritti pubblicati tra il 1964 e il 1996 – Scritti inediti – Dispense'), Milano, 2008, 455 ss., a 458. La citazione integrale suona così: «Sta di fatto che in un mondo, come il nostro, popolato di inventori di bottiglie e di vasi da notte, egli riusciva a liberarsi con poche semplici riflessioni e argomentazioni delle varie affollanti sovrastrutture culturali, per giungere alla vera sostanza dei problemi».

²² Ancora CHIASSONI, *Il realismo americano*, cit., XI, nota 1, sulla scorta di Bobbio, distingue tra la "politica della cultura" e la "politica culturale": «La prima è strumento di "alta politica"; la seconda è strumento della "politica politicante", propagandistica, menzognera, mistificatoria [...]». Il rischio che qualunque operazione culturale, e dunque anche la caccia alle ideologie giuridiche, si trasformi in politica culturale, o addirittura già nasca, *in deterius*, nel segno della politica culturale, naturalmente c'è: e contro di essa dovrà allora reagire, quando vi sia, la nobiltà (e quindi l'onestà) intellettuale del giurista.

²³ Mi riferisco a *Giovanni Tarello opinionista negli anni '80 – Ironico precorritore dei tempi*, a cura di G. Visintini e R. Tarello, Napoli, 2024. Si tratta di una splendida raccolta di articoli (i quali sono, tutti, preziosi saggi brevi), che, si spera, susciterà vasto interesse e molte discussioni: per la varietà dei temi trattati (giustizia, politica e istituzioni, partiti e sindacati, riforme, economia, costume e società, politica internazionale, università, scuola, sanità), e, ancor più, per la capacità di sintesi, per l'incisività di scrittura, per l'ironia e il sarcasmo, mai lesinati, per la vigoria dialettica e polemica dell'a. (sempre attento, vorrei dire così, a non perdere l'occasione di far irritare almeno qualcuno dei suoi lettori: peraltro, immancabilmente riuscendovi, allora come ora – e si tratta di un gran pregio, come ovvio).

quale – disse una volta, e orgogliosamente, Mario Talamanca – mi onoro di appartenere»²⁴ e contro ogni ammiccamento, per usare una formula di sintesi ma perfettamente esplicativa ancor oggi, agli ‘usi alternativi del diritto’, anzi richiamandosi egli al canone dell’interpretazione letterale, della legge e in queste lezioni della Costituzione, in funzione della massima stabilità ordinamentale, e contro ogni ‘deviazione creazionista’ giurisprudenziale.

Ma dicevo, più sopra, del valore positivo da attribuirsi al termine ideologia.

Al proposito può altresì osservarsi che la consapevolezza ideologica dell’osservatore diviene consapevolezza critica che si fa volontà di portare alla luce, anche contro le intenzioni dei destinatari della ricerca, cioè contro il ‘ceto’ dei giuristi e contro le eventuali falsificazioni operate da questi ultimi, i fondamenti politici dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, che in questo senso è spesso la risultante di più politiche del diritto, riferibili in primo luogo al legislatore, ma che poi entrano in gioco, ed eventualmente anche in competizione, con gli altri formanti del diritto²⁵.

Pertanto, il costante lavoro di ricerca delle ideologie del legislatore, della dottrina, degli interpreti è un altro modo per sollecitare l’impegno intellettuale del giurista (e in questa prospettiva, è ovvio, il giurista, almeno quello accademico, non può non essere un intellettuale), che può essere ‘politico del diritto’, però, solo a condizione che, in primo luogo, sia un tecnico del diritto a tutto tondo²⁶.

²⁴ TALAMANCA, nella relazione presentata al Convegno “*Ius dicere*: ritualità e verità nel giudizio”, congiuntamente organizzato dal CSM e dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e svoltosi a Venezia il 9 maggio 2008, <https://www.radioradicale.it/scheda/253501/ius-dicere-ritualita-e-verita-nel-giudizio> (le parole citate nel testo si ascoltano a partire dal minuto 2:02:00).

²⁵ C’è un passaggio (ma è veramente uno solo tra i numerosi altri che potrebbero essere citati) in questo senso assai significativo, e che dice molto anche rispetto a un certo – e vorrei dire benefico – sarcasmo intellettuale di Tarello, posto che la caccia alle ideologie va di pari passo con la caccia alle mitologie (non solo giuridiche ma anche logiche: al proposito va vista la recensione che un Tarello ventitreenne – TARELLO, *A proposito di un libro del Frank*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1957, 464 ss. – dedicò a un volume non molto noto, ieri come oggi, almeno da noi, del pur notissimo Jerome Frank: “Fate and Freedom: A Philosophy for Free Americans”, uscito in seconda edizione nel 1953), e dunque anche alle illusioni e alle autoillusioni delle quali, spesso, non ci si vuole liberare: v. infatti TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 40-41, a proposito della difficile (anzi impossibile) conciliazione tra le aperture ‘socialisteggianti’ della Costituzione e il lessico inesorabilmente ‘liberalnapoleonico’, che appunto mette al centro del lavoro del giurista la componente ideologica: il giurista è come tale chiamato, in primo luogo, a una armonizzazione, non solo in sede teorica, ma anche e soprattutto in sede applicativa (e da qui nasce infatti l’attenzione di Tarello per la giurisprudenza della Corte costituzionale, fatta oggetto di una lettura molto puntuale), di prospettive politiche differenti e quindi di differente impiego delle tecniche giuridiche. Ed ecco il sarcasmo tarelliano: «[I] compromesso ideologico [,] l’ambiguità programmatica e la profonda ignoranza storico[-]lessicale hanno conferito al documento costituzionale quelle doti che assicurano e (come piace credere) assicureranno in qualsiasi temperie futura la persistente vigenza della Costituzione» (40). *Incidenter*, si può notare che il Tarello del 1973 è, o almeno appare essere, più pessimista, rispetto al Tarello del 1979 (cfr. *supra*, nota 6, il passo citato *in fine*).

²⁶ Cfr., ancora, *Sullo stato dell’organizzazione giuridica*, cit., 65: «Io sono un giurista, la mia formazione è stata giuridica, i miei interessi sono, e sono stati, di teoria giuridica. Come giurista, e proprio perché tale, i miei primi interessi scientifici si sono rivolti a campi quali: l’analisi del linguaggio giu-

Di qui, ovviamente, l'insofferenza (ma si era nel 1973: esattamente 52 anni fa) di Tarello per il fatto che «[l]a nostra cultura giuridica ufficiale male sopporta analisi politiche dei comportamenti di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale; talché di fatto non se ne fanno»²⁷. Ma ciò allora significa che una programmatica analisi ideologica della cultura giuridica (che ha una portata più ampia e maggiormente pervasiva, rispetto al 'pensiero giuridico', per richiamare così alcune differenze alla base di quelle due celebri e pressoché coeve intraprese intellettuali: da una parte i 'Materiali' di Giovanni Tarello e dall'altra parte i 'Quaderni fiorentini' di Paolo Grossi²⁸) deve appunto servire non soltanto per mettere a nudo la politica o le politiche del diritto attuate (in modo non sempre ordinato e non sempre consapevole) dalla giurisprudenza, ma per incidere, di prima mano, sulla progettazione e sulla costruzione di una politica del diritto intesa quale operazione culturale di prospettiva, messa necessariamente a punto dai giuristi in quanto interpreti-teorici, sì da orientare gli orientamenti giurisprudenziali.

Tarello sottolinea il diverso peso che assumono le tre 'componenti' dell'ordinamento giuridico: legge, giurisprudenza, dottrina, in questo preciso ordine, a significare (ma si era appunto nel 1973) la primazia del legislatore (Tarello si esprime in termini di organizzazione giuridica e di cultura politica ancora nomodirette, cioè governate dalla legge)²⁹, cui fanno seguito gli organi chiamati a interpretare e ad applicare le disposizioni normative.

Intorno a questo aspetto, va notato, la 'caccia alle ideologie' si caratterizza per una biforcazione di strade.

Da un lato, appunto, c'è la via battuta dal pionieristico lavoro tarelliano di disvelamento del tasso di politicità insito nella soluzione giuridica adottata, e dunque nelle decisioni giurisprudenziali. Non è pertanto casuale l'attenzione rivolta da Tarello all'accurata ricerca della effettiva *ratio decidendi*, onde portare alla luce tutti gli eventuali *obiter dicta*, che, in questa prospettiva, non sono semplicemente affermazioni estranee, e comunque esterne alla regola del caso, ma sono affermazioni che, alla luce di un ragionamento giuridico che nella politica del diritto ha la sua premessa e il suo compimento, possono essere ancora più importanti, rispetto alla *ratio*, come in effetti Tarello in più punti sottolinea.

ridico, il ragionamento e l'argomentazione giuridica, le tecniche legislative, la struttura dei sistemi giuridici, le ideologie giuridiche, la storia della cultura giuridica, i caratteri funzionali delle strutture giuridiche. Questi campi di studio erano e sono quelli che si ricomprendono sotto l'etichetta accademica "filosofia del diritto", ed è perciò che io mi sono dedicato a questa disciplina».

²⁷ TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 94. E Tarello ivi precisa: «Qualche considerazione sporadica si trova in note alle sentenze e in qualche articolo di periodici specificamente dedicati all'analisi politica dell'azione di organi istituzionali: ma uno studio globale deve essere ancora fatto» (ivi, in nota 3, Tarello richiama espressamente l'allora giovanissima "Politica del diritto", pubblicata a partire dal 1970, e in particolare un contributo di Rodotà dedicato alla 'svolta politica' della Corte costituzionale, «di estremo rilievo per il discorso che si va svolgendo (anche se chi scrive è lungi dal condividerne integralmente l'impostazione, e dissente su alcune valutazioni)»).

²⁸ Molte indicazioni, ora, nell'interessantissimo GROSSI, SBRICCOLI, *Carteggio (1962-2004)*, a cura di L. Lacché, Milano, 2025, <https://www.quadernifiorentini.eu/biblioteca/144/index.htm>.

²⁹ Così, alla lettera, TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 11.

Dall'altro lato, poi, c'è il fenomeno, che nel corso dei decenni si è massicciamente stratificato – ma che trovava in Tarello uno dei critici più severi –, per cui la raggiunta consapevolezza circa la politicità della giurisdizione produce l'effetto, automaticamente o quasi, sia di legittimare sia di incentivare una politica del diritto affidata in misura preponderante alla magistratura, e cioè all'autonomia dell'interprete³⁰, anche in senso antagonistico al legislativo (ovvero diffusamente contromaggioritario: tema, oggi, da riprendere e forse da reimpostare criticamente: qual è, infatti, la misura massima di 'contromaggioritarianismo', se l'ordinamento è liberal-democratico?), che è appunto quanto si verificato in Italia, a partire, *grosso modo*, dalla seconda metà degli anni Settanta³¹. Ma non mancano i segnali che fanno intravedere una reazione (comunque auspicabile, se non altro per quelle ragioni tutte interne alle costanti dinamiche di politica del diritto che connotano le democrazie contemporanee, all'insegna di un policentrismo giuridico spinto, che sotto diversi aspetti può anche rivelarsi problematico)³²,

³⁰ Qui, il riferimento è, ovviamente, alle riflessioni svolte da Tarello a partire dalla prolusione catanese di Massimo Bianca, fatta appunto subito oggetto di acuta e partecipe analisi: TARELLO, *L'autonomia dell'interprete*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1965, 159 ss. (poi in Id., *Cultura giuridica e politica del diritto*, cit., 431 ss.). Ma allora è indispensabile il richiamo a Id., *Atteggiamenti culturali sulla funzione del giurista-interprete*, in Id., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1974, 475 ss.

³¹ Tra le critiche più nette e significative (appunto perché provenienti da una personalità, quale Giovanni Tarello, non certo sospettabile di partito preso o, peggio, di ingenuità) vanno sempre ricordate quelle contenute, di nuovo, in *Sullo stato dell'organizzazione giuridica*, cit. (un testo da leggere e rileggere, che non smette di colpire per lucidità e incisività); ma v. allora pure la severa recensione che Tarello scrisse al volume di M. CAPPELLETTI, "Giudici legislatori?", in *Quadrimestre*, 1984, 379 ss.

³² Significativa, del resto, la cautela e la prudenza che, nella sua qualità di giudice federale, hanno sempre caratterizzato Guido Calabresi, come, infatti, e con molta chiarezza (anche rispetto alla 'funzione contromaggioritaria' della giurisprudenza, e comunque delle corti costituzionali e, più in generale, delle corti supreme) emerge da CONTI, *Un'intervista impossibile a Guido Calabresi* ('Le interviste di *Giustizia Insieme*', 13 settembre 2021), <https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/1925-un-intervista-impossibile-a-guido-calabresi>. In particolare, cfr. il seguente passaggio: «[P]er me il dialogo rimane il modo fondamentale in cui le Corti fanno il proprio mestiere, e costituisce la parte centrale di quello che noi facciamo. Certo, ci sono persone che credono che il mestiere di Giudice sia meramente di risolvere una disputa e che si accontentano di dare una soluzione alla causa in modo da potere andare a casa tranquilli. Ci sono dei grandi Giudici che la pensano così, ma ci sono anche altri grandi Giudici che invece "vogliono creare il Diritto!", vogliono farlo, sia di destra che di sinistra, dei grandi nomi...e lì c'è un problema. Per me invece il mestiere di Giudice è di dialogare con altri Giudici, con altre Corti, attraverso il tempo, con la burocrazia, con i legislatori, e insieme creare il Diritto...questo determina certi problemi perché non c'è dubbio che le burocrazie sono burocratiche, che i Parlamenti, sia locali che di Stato, hanno tanti tanti difetti. Ma, d'altra parte [,] anche noi Giudici abbiamo i nostri difetti. La questione è dunque se in questo modo, attraverso il dialogo, si possa spingere questi altri – le burocrazie e i legislatori – a fare quello che loro dovrebbero fare, ossia ad indurre i burocrati a non essere così burocratici, i legislatori di vari Stati a fare il loro mestiere, a non nascondersi e evitare di prendere posizioni politiche che sono spiacevoli. Ora, il Giudice può, proprio perché è indipendente, cercare di fare in modo che queste Istituzioni facciano il loro mestiere e così ci aiutino – noi giudici – nel decidere i

casi specifici e nel portare un poco avanti il diritto. In un certo senso questo è il modo moderno di quello che era lo sviluppo del diritto tramite il *Common Law* "case by case", il metodo casistico se si vuole parlare dei Gesuiti. Detto questo, non c'è dubbio che questo modo di fare determina alcune incertezze, ossia se uno dicesse "il diritto è così basta" tutto sarebbe più certo. Anzi, a questo proposito ritornerò tra poco, e parlerò sul come si tratta il "fare giustizia" in casi di incertezza. Credo davvero che questo tema sia una delle questioni fondamentali e che prescinda dalla questione del dialogo, proprio per comprendere come fa un Giudice a cercare di fare il suo mestiere, aggiornare il diritto sapendo poi che per le persone è importante sapere che cos'è la legge per potere aderire a questa. [...] Prima di tutto ci sono certe situazioni in cui il dovere del Giudice è di essere "contro-maggioritario", ossia quando la legislazione è discriminatoria, ossia tratta male persone o gruppi per via di cosa sono, per ragioni di razza, per ragioni di religione, per ragioni di tante cose così, è proprio lì che un Giudice ha il dovere di essere contromaggioritario. Vorrei che fosse chiaro che noi Giudici non siamo come la maggioranza che dice "faccio...", anche dopo la crisi del contro-maggioritarianismo al tempo di Roosevelt e della vecchia Corte Suprema. Ricordo che quando la Corte Suprema nel grande caso *Carolene Products*, 304 U.S. 144 (1938) ha detto che le Corti non debbono fare tante cose perché sono contromaggioritarie, ha incluso la famosa "nota 4" che ha detto "ma quando si tratta di discriminazione agire è un dovere del Giudice", è un dovere. Per questo che *Brown v. Board of Education* 347 U.S. 483 (1954), e i casi che riguardano i gay, ecc., sono i casi in cui proprio spetta alla Corte agire. Teniamo conto, anche, che quando si parla di discriminazione il potere del Giudice è sempre un po' limitato. Ossia, se davvero la democrazia vuole certi valori, quando un Giudice dice "Ma non potete far questo discriminando!", dà sempre alla maggioranza il potere di dire "Vogliamo fare quello ma non vogliamo discriminare e quindi siamo pronti a subire gli oneri che questa azione impone". Intendo dire che questo diventa un modo di non essere contro-maggioritario perché c'è sempre la possibilità di un "second look" legislativo. Questo è in contrasto con quando un Giudice dice invece "questa è una decisione di *due process*, invece che *equal protection*". Detto questo, c'è anche... e questa è una cosa che proprio sento particolarmente di dovere dire ed ho nel cuore attualmente, c'è anche un problema quando la maggioranza fa qualche cosa non perché vuole discriminare, non perché vuole trattare male certe persone, ma perché la maggioranza vuole un risultato, ma lo vuole solo quando non ne subisce gli oneri. Ossia dice "facciamo questo..." non perché vuole discriminare [...] quelli che subiscono gli oneri, ma perché gli oneri non sono sulla maggioranza. Quando la Polizia persegue i crimini legati al commercio di droga e lo fa solo nelle case dei poveri fa così non perché vuole discriminare [...] i poveri, ma perché la maggioranza [,] non essendo povera [,] sa benissimo che "la polizia non verrà a casa mia!". E io chiamo queste decisioni *careless* ossia "non mi importa". E mi capita di osservare tali azioni di maggioranza spesso da quando faccio il Giudice. Più volte mi accorgo di casi in cui ci sono violazioni dei diritti fondamentali, che non sono collegate a discriminazioni, quanto al fatto che si preferisce una prospettiva perché gli oneri sono altrove, e quindi "non mi importa". Pensiamo invece ai principi fondamentali della nostra Costituzione. Lì si parla del diritto di proprietà e c'è proprio scritto "si può prendere la proprietà ma si deve dare un risarcimento", ossia "dobbiamo pagare". Tutti noi desideriamo avere un parco o una bella strada se non ci costa. Ma la Costituzione dice che per averla dobbiamo pagare. Quindi c'è anche questo fenomeno meno evidente, meno diretto rispetto alle vicende in cui c'è discriminazione, nel quale il ruolo delle Corti è, e deve essere, particolarmente incisivo. Le Corti devono dire "quando si va vicino ad un diritto fondamentale e l'onere è messo solo sugli altri, siamo noi Corti a dire [:] lo volete davvero? Siete pronti a subire gli oneri voi? Se no [,] diciamo di no". E questo è un dovere altrettanto forte anche se più sottile rispetto all'antidiscriminazione. Ma è una prospettiva d'importanza davvero notevole. Anzi, penso davvero che [sia] quello di cui, se ho tempo [,] perché è molto difficile, vorrei scrivere. Poi c'è il fatto di tante situazioni dove,

per impiegare un aggettivo oltremodo netto e perspicuo, ‘anticreazionista’³³.

Orbene, tutto questo insieme di convinzioni e di propensioni, di sensibilità e di atteggiamenti, di presupposti e di svolgimenti, di programmi e di strategie attuative, che hanno caratterizzato, fin dall’origine, l’impronta del passo scientifico di Giovanni Tarello, trova ovviamente agio di esprimersi (ma in maniera più o meno frammentaria) nelle pagine del volume che costituisce l’occasione di questa mia paginetta.

Un volume, direi, perfettamente fedele a sé stesso, a partire dal titolo: è un vero ‘corso universitario’, e dunque raccoglie effettivamente lezioni introduttive al tema della proprietà (il titolo rispecchia esattamente il contenuto del volume), offrendone una prospettiva costituzionalistica. E in questo senso l’‘Avvertenza’ al volume è del tutto veritiera: ivi si chiarisce che il libro copre una parte soltanto del programma (il corso aveva un carattere monografico: ‘la proprietà nel diritto italiano’), e infatti il vero e proprio manuale adottato era il volume di Ugo Natoli sulla proprietà, del 1965, cui si sarebbe dovuta affiancare la lettura di almeno uno tra i (non pochi e non facili) volumi e saggi sempre indicati in tale ‘Avvertenza’.

La ristampa è dunque oltremodo benvenuta, anche perché consente a un testo, se non introvabile, certo difficilmente reperibile, anche in molte biblioteche universitarie, non solo di ‘tornare a circolare’, ma di poter essere utilizzato, tanto in corsi del primo anno quanto in corsi ‘avanzati’, in quell’irrinunciabile esercizio di analisi critica della giurisprudenza, cioè dell’argomentazione giuridica, che rappresenta poi uno dei pregi dell’essere giuristi e una delle maggiori soddisfazioni intellettuali, anche del giovane giurista in formazione, e che, in prospettiva didattica, dovrebbe costituire uno dei principali strumenti del lavoro collettivo in aula.

quello che ha fatto la maggioranza è stata una cosa necessaria in un momento di crisi, per cui certi valori, certe libertà (non le libertà di cui le Costituzioni dicono “no questo non si fa mai e basta”) si possono limitare, ma solo quando c’è una crisi». Una visione almeno in parte convergente (rispetto al carattere contromaggioritario della Corte costituzionale italiana) si legge ora in AMATO, *Il diritto e la politica: intervista a Giuliano Amato*, in *La Nuova Giuridica – Florence Law Review*, 1/2024, 210 ss., <https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica/article/view/2994>, a 211: «Che la Corte sia istituzione contromaggioritaria è insito nella sua prima missione, quella di giudice delle leggi, giacché le leggi sono frutto delle maggioranze parlamentari e quando la Corte le invalida opera contro tali maggioranze. È ovvio che deve e può farlo in quanto le leggi siano contrarie alla Costituzione, non all’opinione e ai sentimenti dei giudici. Quando oggetto delle leggi sono i diritti, e in particolare i diritti in materia a elevata rilevanza bioetica, le maggioranze attuali hanno particolari difficoltà a dire la loro e le Corti, chiamate comunque a deciderne, possono essere avvertite come concorrenti sullo stesso terreno. È una situazione comunque di pericolo per una corretta separazione e un corretto equilibrio fra i poteri».

³³ Nella letteratura più recente e agguerrita cfr., in particolare, LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l’ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023; M. BARCELLONA, *Giudici politica democrazia. Uso alternativo o diritto alternativo: alle radici di uno scontro in un mondo cambiato*, Roma, 2023; ID., *Norme e prassi giuridiche. Giurisprudenze usurpative e interpretazione funzionale*, Modena, 2022. Un eccellente, e particolarmente brillante, contributo alla discussione, è ora CUBEDDU, MONATERI, *I signori del diritto. Il potere più irresponsabile*, Prefazione di N. Zanon, Torino, 2025.

Si possono, in particolare, richiamare due pregi del volume.

In primo luogo, la linearità e la perentorietà dell'argomentazione, che avrebbe invero beneficiato di uno svolgimento più disteso; poi, l'incisività della forma espressiva, che proprio in sede didattica (e dunque necessariamente critica) assolve a una funzione irrinunciabile: favorire in ogni modo lo sviluppo di un atteggiamento critico, che nel nostro ambito significa, in sostanza, non appagarsi né delle elaborazioni dottrinali ricevute, né degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, appunto assumendo che l'ordinamento giuridico (ovvero, come scrive infatti Tarello in senso ancora più ampio e istituzionalmente connotato, l'organizzazione giuridica³⁴) non è costruito su definizioni ma su operazioni, delle quali è indispensabile essere il più possibile consapevoli, proprio perché il ruolo del giurista (qualunque ne sia il punto di osservazione e qualunque sia l'istituto giuridico fatto oggetto di studio o il settore del diritto considerato) è quello di chiarire «i modi di funzionare di una singola organizzazione giuridica»³⁵. Chiarire, come si è notato più sopra, non solo per comprendere, ma anche per incidere sul singolo ordinamento (non già, dunque, una mera comprensione descrittiva, ma una comprensione trasformativa).

In secondo luogo, la profondità, l'accuratezza (attenzione è ad esempio dedicata alla composizione della Corte e alla figura del presidente), nonché l'analiticità (non disgiunta, a volte, da durezza espressiva) dell'esame della giurisprudenza costituzionale.

In altre parole, Tarello offre una non dimenticabile lezione su come leggere una sentenza della Corte costituzionale (e, più in generale, di una sentenza). Non ci stupiamo, ovviamente, di questa sua raffinata abilità di spostarsi continuativamente e armoniosamente dal piano della politica del diritto a quello della tecnica giuridica, e viceversa – una abilità che gli derivava dalla sua conoscenza ben salda, in primo luogo, del diritto civile. Del resto, la circostanza che Tarello amasse presentarsi come 'modesto avvocato genovese'³⁶ non andrà ascritta alla sua innegabile, e peraltro ben nota, civetteria intellettuale e al suo esibito snobismo provocatorio, ma alla sua radicata convinzione (che ovviamente è anche una assunzione metodologica) circa la necessità di dover dialogare, e anzi discutere, con i 'giuristi positivi', e in particolare con i civilisti – sostanzialisti e processualisti.

In questa sua effettiva conoscenza del diritto positivo e in questa sua capacità tecnico-giuridica (e la bibliografia tarelliana ne è sicuro indice rivelatore) può forse ricordare Bruno Leoni, studioso di filosofia del diritto e di filosofia politica, ma anche avvocato civilista: sono esempi rari, ieri come oggi (si possono fare altresì i nomi, illustri, di Uberto Scarpelli e di Luigi Ferrajoli – magistrati, prima di diventare professori), ma assai significativi in chiave metodologica: non è possibile svolgere con efficacia, e soprattutto con attendibilità, un'analisi incentrata sulla politica del diritto tenendo separati l'ambito delle

³⁴ In senso ancora più stringente, v. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 9, il quale parla di «singole organizzazioni giuridiche positive e storicamente determinate».

³⁵ TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, cit., 11.

³⁶ V. ancora CHIASSONI, *Il realismo americano*, cit., XIII-XIV.

tecniche argomentative dall'ambito delle ideologie dei giuristi: il punto di vista interno alla disciplina (qui, il diritto civile) resta quindi un aspetto fondamentale, e come tale non può essere sopravanzato, o neutralizzato, dal punto di vista esterno (qui, quello della teoria generale del diritto), e cioè dallo sguardo di un osservatore bensì giurista, ma non perfettamente a suo agio con quel sapere tecnico-specialistico che, se certamente non esaurisce la dimensione della giuridicità (e di ciò Tarello fu consapevole sin da subito)³⁷, altrettanto certamente, quando difetti o sia debole, impedisce, o rende enormemente più difficile, all'interprete la piena comprensione di ciò che usiamo denominare, in senso proprio, ragionamento giuridico.

A distanza di cinquantadue anni dalla loro pubblicazione, dunque, queste lezioni introduttive al diritto di proprietà, meritano ancora attenzione, tanto da parte dei civilisti quanto da parte degli studiosi particolarmente attenti alle teorie, alle dottrine e alle tecniche dell'argomentazione giuridica. Ma ben si può aggiungere, senza inopportune e inutili enfattizzazioni, che si tratta di un testo dal quale ogni giurista, quando sufficientemente sensibile alla cultura giuridica, e, più in generale, alla dimensione culturale del diritto, saprà ricevere un qualche insegnamento.

Ciò, soprattutto perché, in Tarello, il discorso teorico è costantemente e profondamente immerso nella dimensione tecnica e in quella politica.

È senza dubbio ben presente la distinzione tra i vari livelli (e anzi, proprio Tarello, conducendo appunto da par suo l'analisi logico-argomentativa di talune motivazioni, fa emergere la necessità, e anzi l'indispensabilità, di tale distinzione, così, al contempo, insegnando a distinguere, con un atteggiamento didattico che – mi pare –, dallo stile espositivo conservato nel volume, è tipico di una discussione di seminario, che è poi l'unica modalità di apprendimento effettivamente critico), ma tale distinzione ritrova poi, per così dire, una propria unità operativa (e di comprensione), nel momento in cui il lettore, dopo aver seguito passo passo Tarello in questa agguerrita e sferzante analisi, tanto sintetica quanto densa (e però – lo confesso – a me pare che, qui e là, qualcosa convinca di meno, o sfugga, verosimilmente per eccesso di sintesi), si ritrova dinnanzi alla dimensione funzionale della proprietà, cioè a una proprietà che non è (o che non è più) una definizione, ma è una funzione, è un istituto giuspolitico in movimento, in ragione delle esigenze dell'ordinamento giuridico e del contesto politico-istituzionale, nonché delle

³⁷ Proprio la recensione a Jerome Frank, cit. *supra*, in nota 25, è significativa: scriveva ivi Tarello, con evidente simpatia intellettuale, pur se con non completa adesione metodologica e ideologica, che in Frank «è ben visibile un atteggiamento, un pensiero, lineare e costante; quell'atteggiamento che consiste in una riduzione del diritto al dato umano – perciò politico, sociologico, psicologico – attuata attraverso una continua chiarificazione e demolizione di mitologie giuridiche e logiche. Si tratta di quell'atteggiamento, di quella linea di pensiero, per cui il Frank è generalmente conosciuto come una delle più importanti, forse la più importante figura di quel movimento – possiamo dire scuola anche se i “realisti” di scuola non vogliono sentir parlare – che va sotto il nome di realismo giuridico americano» (465).

caratteristiche della formazione culturale degli interpreti, e più in generale della complessiva organizzazione giuridica italiana.

Dunque, distinguere, sì, ma per comprendere; e la comprensione richiede sempre uno sguardo unitario, che si prefigga di abbracciare tutti gli elementi rilevanti per la comprensione del fenomeno oggetto di analisi.

Ecco, allora, la politica del diritto; ecco, allora, la tecnica giuridica – diverse, ma saldamente unite, sì da consentire di leggere e di comprendere le strutture giuridiche in chiave funzionale, e di ricondurre le funzioni degli istituti giuridici alle loro strutture.

Che è poi l'autentico lavoro intellettuale del giurista.

ABSTRACT

Il saggio analizza il corso di lezioni tenuto da Giovanni Tarello a Genova nell'anno accademico 1972-1973, dedicato ai profili costituzionali del diritto di proprietà. L'opera testimonia il metodo tarelliano, improntato a una costante interazione tra tecnica giuridica e politica del diritto, nonché alla consapevolezza dell'inevitabile presenza delle ideologie nella prassi giuridica. Viene valorizzata la capacità di Tarello di coniugare il punto di vista interno del civilista con quello esterno del teorico del diritto, attraverso un'analisi critica delle decisioni della Corte costituzionale e una riflessione sulla funzione ideologica della proprietà. Il contributo sottolinea l'attualità del pensiero tarelliano, specie per la sua attenzione alla politicità dell'interpretazione giuridica e al ruolo attivo dell'interprete, in un contesto in cui la giurisprudenza tende a orientare, talora in chiave contromaggioritaria, l'evoluzione dell'ordinamento. Il volume ristampato rappresenta dunque una risorsa preziosa sia per lo studio della proprietà nel diritto italiano, sia per un approccio metodologicamente consapevole allo studio del diritto.

The essay examines the lecture course delivered at University of Genoa by Giovanni Tarello during the 1972–1973 academic year, focused on the constitutional aspects of property law. The work reflects Tarello's distinctive approach, marked by a constant interplay between legal technique and the politics of law, as well as an acute awareness of the ideological dimensions inherent in legal practice. The essay highlights Tarello's ability to merge the internal perspective of the civil law scholar with the external viewpoint of the legal theorist, through critical analysis of Constitutional Court decisions and reflection on the ideological function of property. The essay underscores the contemporary relevance of Tarello's thought, especially in its emphasis on the political nature of legal interpretation and the active role of the interpreter, within a legal system increasingly shaped –sometimes counter-majoritarianly – by Courts. Thus, the reprinted volume offers a valuable resource for both the study of property in Italian law and a methodologically conscious approach to legal analysis.

